



**Federazione “VIP” “ViviamoInPositivo” Italia ONLUS  
STATUTO**

### **Articolo 1 - (Costituzione)**

**1.** In conformità alla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e alle disposizioni normative della regione Piemonte, con particolare riferimento alla L.R. 38/94 e successive modifiche e/o integrazioni, è costituita l'organizzazione di volontariato di secondo livello denominata "**VIP ViviamoInPositivo Italia ONLUS**", di seguito indicata, per brevità, "**VIP ITALIA ONLUS**" o anche "**Federazione**".

**2.** Può aderire a VIP ITALIA ONLUS qualunque organismo, anche di diritto estero, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1 della legge 266/91, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. VIP ITALIA ONLUS, come organismo di collegamento e di coordinamento con sede nella Regione Piemonte, dovrà essere costituita per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali.

**3.** VIP ITALIA ONLUS assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) ai sensi del Dlgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

**4.** VIP ITALIA ONLUS ha sede nel Comune di Cuneo in Via Silvio Pellico, 10.

L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero.

### **Articolo 2 – (Finalità)**

**1.** VIP ITALIA ONLUS è una Federazione democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti dell'infanzia, dell'handicap e dei disagiati nel mondo.

**2.** Ferma restando l'autonomia dei singoli organismi aderenti, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità VIP ITALIA ONLUS si propone di:

- a. collegare, coordinare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale gli organismi aderenti;
- b. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;

- c. portare l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- d. impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate in Italia e nel mondo;
- e. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- f. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- g. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale;
- h. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- i. inviare aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

VIP ITALIA ONLUS potrà inoltre svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

- 3.** La Federazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
- a. presenza dei volontari-clown ovunque si soffra un disagio come ad esempio negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case di correzione, nelle carceri, negli orfanotrofi, nelle missioni, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
  - b. presenza dei volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
  - c. attuazione di progetti di studio e formazione alla gioia e al buon umore in Paesi in via di sviluppo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei paesi ove ne venga fatta esplicita richiesta;
  - d. favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
  - e. effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo e

sulle Organizzazioni che operano su quei territori;

- f. diffondere informazioni agli operatori sanitari, di comunità, agli Enti pubblici e Privati sull'argomento riguardante la clownterapia e il circo sociale, anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio e la pubblicazione di opere di carattere divulgativo;
- g. realizzare e promuovere iniziative a livello nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti;
- h. attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
- i. sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà e dell'educazione alla gioia;
- l. formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea e internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto del rientro.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con le finalità di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

#### **Articolo 3 – (Durata)**

La durata della Federazione viene stabilita a tempo indeterminato.

#### **Articolo 4 – (Organi)**

Sono organi della Federazione:

1. l'Assemblea Nazionale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato dall'Assemblea Nazionale;
5. il Collegio dei Probiviri ove nominato dall'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire comitati interni, sezioni, delegazioni o staff, determinandone funzioni, compiti e durata. Gli organi interni eventualmente istituiti non avranno autonomia di spesa e opereranno sotto la diretta responsabilità e controllo del Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche o gli incarichi sociali sono svolte a titolo di gratuità.

L'attività dei volontari degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario: a questi possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

#### **Art. 5 – (Assemblea nazionale dei soci)**

**1.** L'Assemblea è composta da tutti gli organismi aderenti alla Federazione in regola con il versamento della quota sociale. Gli organismi aderenti sono rappresentati in assemblea nazionale da uno dei propri consiglieri. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i membri dei Consigli Direttivi degli organismi aderenti alla Federazione con diritto di parola ma indicheranno uno di loro per l'espressione di voto dell'organismo da questi rappresentato.

Ogni aderente presente all'Assemblea può essere portatore di una sola delega rilasciatagli da un aderente non presente.

Ogni aderente ha diritto a un voto nel rispetto del principio di uguaglianza fra gli aderenti.

**2.** L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica, inviata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica, inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- almeno 1/5 degli aderenti.

Nella richiesta di convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, i richiedenti dovranno indicare le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissate sia per la prima che per l'eventuale seconda seduta.

**3.** L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente della Federazione. In caso di assenza di questi sarà presieduta dal Vice-Presidente, in mancanza di questi dal Segretario, poi dal Tesoriere oppure, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della suddetta. Il Presidente dell'Assemblea verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, coordina gli interventi dei soci.

**4.** L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- nomina del Consiglio Direttivo
- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
- approvazione e alla modifica di eventuali Regolamenti
- ammontare delle quote associative
- esclusione dei soci da Vip ITALIA ONLUS
- riezioni di domande d'ammissione di nuovi soci
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle

**5.** L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello statuto dell'associazione
- scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio.

**6.** Per esercitare il proprio diritto al voto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto alla Federazione.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione.

#### **Articolo 6 – (Consiglio Direttivo)**

**1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Potranno candidarsi all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo tutti i membri dei Consigli Direttivi degli organismi aderenti. Ove voglia candidarsi un volontario che non faccia parte del

Consiglio Direttivo della propria associazione aderente, questi dovrà essere autorizzato dall'assemblea dei soci dell'associazione di appartenenza.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti consecutivamente per un massimo di tre volte.

3. I candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo devono appartenere ad associazioni federate diverse, salvo che ciò non sia impossibile per carenza di candidati. In questo caso è ammessa la candidatura di più persone aderenti alla medesima associazione federata.

Qualora si candidassero due o più volontari della stessa associazione aderente sarà l'assemblea dei soci locale a stabilire quale delle candidature potrà essere proposta.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal vice Presidente. E' compito del membro nominato più anziano di età di convocare e presiedere la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo durante la quale dovranno essere decise le cariche e quindi anche quella di presidente.

5. E' convocato tramite posta elettronica, dal Presidente, almeno tre volte all'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

6. Elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente, il segretario, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.

7. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- elabora le linee guida da sottoporre all'Assemblea Nazionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione;
- delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
- elabora e redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di ottobre;
- elabora e redige il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. I bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea saranno inviati via mail a tutti gli aderenti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- osserva e fa osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- delibera l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso;

- fissa le norme del proprio funzionamento interno e della propria organizzazione con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità e urgenza, dal Presidente della Federazione.

**9.** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a terzi nominando procuratori speciali con firma individuale o congiunta, determinandone i poteri. Le deleghe rilasciate dovranno essere strettamente funzionali alla migliore gestione della Federazione. Prima di rilasciare una delega il Consiglio Direttivo dovrà informare tutti gli aderenti alla federazione dell'intenzione di delegare inviando, anche via mail, la bozza di delega almeno 30 giorni prima della data di rilascio della delega. Nel caso anche uno dei soci si opponesse, la bozza di delega sarà discussa e votata dall'Assemblea dei soci alla successiva assemblea.

**10.** Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, la prima Assemblea dei soci successiva eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venissero a mancare o di dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In questa fase il Consiglio Direttivo svolgerà solo atti di ordinaria amministrazione, garantendo comunque la corretta prosecuzione delle attività federative.

Se opportuno per la gestione di questa fase potranno essere ridistribuite le varie cariche all'interno del Consiglio Direttivo assegnandole preferibilmente ai consiglieri che non si erano dimessi.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 – (Presidente)**

**1.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

**2.** Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

**3.** Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica



dell'associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e ne cura la custodia.

4. Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

5. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo organo direttivo.

#### **Articolo 8 – (Vice Presidente)**

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

#### **Articolo 9 – (Segretario)**

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 – (Tesoriere)**

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre, e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11 – (I Consiglieri)**

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad

altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi alla Federazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi della Federazione e reperire sponsor.

#### **Articolo 12** – *(Collegio dei revisori dei conti)*

Il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato dall'Assemblea Nazionale, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile. Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.

#### **Articolo 13** – *(Patrimonio e fonti di finanziamento)*

**1.** Il patrimonio della Federazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Federazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, contributi erogati da privati, da Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

**2.** Finanziamento della Federazione:

Le spese occorrenti per il funzionamento della Federazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati o che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento della Federazione;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- da eventuali lasciti e donazioni;
- da rimborsi da convenzione;
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;
- da proventi diversi sempreché questi siano inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

**3.** I fondi liquidi sono depositati presso Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.

I poteri di firma per la gestione delle operazioni bancarie saranno concessi al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente e al Tesoriere.

4. La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

#### **Articolo 14 – (Soci)**

1. Può aderire a VIP ITALIA ONLUS qualunque organismo, anche di diritto estero, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1 della legge 266/91, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che sia disponibile a perseguirne unitariamente le finalità.

2. Le Associazioni, i gruppi e gli organismi che desiderano confederarsi nella Federazione VIP ITALIA ONLUS, dovranno adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della stessa ed inoltre dovranno rinunciare a qualsiasi iniziativa di protesta, comunicato stampa o attività civica che siano in contrasto con le finalità, gli scopi ed i programmi della Federazione.

3. Gli organismi aderenti a VIP ITALIA ONLUS che violino lo Statuto ed i regolamenti federali e non ottemperino alle disposizioni del Consiglio Direttivo, potranno esser dichiarati decaduti dalla federazione su deliberazione dell'Assemblea.

4. I rappresentanti dei singoli organismi aderenti alla Federazione che violino lo Statuto o i Regolamenti federali potranno essere passibili di sanzioni disciplinari. Questi potranno altresì essere deferiti agli organi disciplinari o al Consiglio Direttivo dell'aderente di appartenenza per ulteriori provvedimenti a livello locale.

5. I rappresentanti dei singoli organismi confederati debbono mantenere, in ogni situazione, un'esemplare moralità. Una condotta di vita sconveniente o contraria ai principi, agli scopi ed alle finalità della Federazione VIP ITALIA ONLUS e/o la condanna definitiva per reati penali, è condizione ostativa all'acquisto ed al mantenimento della qualifica di consigliere delle singole confederate. Il Consiglio Direttivo locale è obbligato a provvedere senza indugio alla sostituzione dei membri rei di tali condotte.

6. Sono soci della Federazione:

- i soci fondatori.

Sono le Associazioni che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nella figura del loro rappresentante legale e hanno versato il patrimonio iniziale. Sono garanti a vita del rispetto

degli indirizzi dell'attività della Federazione, della vigilanza sul perseguimento dell'attività sociale e del rispetto del presente Statuto.

- i soci onorari.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea Ordinaria può conferire la qualifica di socio onorario a quelle Organizzazioni ritenute meritevoli di ricevere tale riconoscimento.

- i soci ordinari.

Sono tutti gli organismi, anche di diritto estero, liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1 della legge 266/91, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che sia disponibile a perseguirne unitariamente le finalità che, previa domanda motivata sottoscritta dal loro legale rappresentante, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di :

- rispettare lo Statuto, i Regolamenti federali e le delibere del Consiglio Direttivo;
- versare la quota sociale una volta all'anno;
- sottoscrivere la lettera di adesione alla carta dei principi della Federazione
- consegnare (se persone giuridiche e/o Enti) copia dei loro atti costitutivi e Statuti presso la sede della Federazione o in formato multimediale come da indicazioni impartite da Consiglio Direttivo.

7. All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa.

8. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

9. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla Federazione.

10. Tutti i soci debbono collaborare a tutte le esigenze della Federazione.

11. Per l'iscrizione è necessario rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, che dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti morali e statutari dell'Associazione proponente, delibererà l'accettazione del nuovo socio. L'adesione ha validità sino a revoca, a decadenza o a recesso.

12. In caso di richiesta di iscrizione alla Federazione da parte di una associazione residente in un comune dove è già presente un'associazione confederata, il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 11, delibererà l'accettazione del nuovo socio previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci dell'associazione locale confederata già presente nel comune. In caso di parere negativo dell'Associazione locale, si rimetterà la decisione in merito all'accettazione della richiesta all'Assemblea soci di Vip Italia.

#### **Articolo 15 – (Perdita della qualità di socio)**

1. La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione. L'aderente può sempre recedere

dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente. L'esclusione dalla Federazione può avvenire quando l'Associazione aderente non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed alle deliberazioni della Federazione o comunque si sia resa immeritevole di appartenervi.

I provvedimenti in merito devono essere assunti dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il recesso, o l'esclusione comportano automaticamente l'uscita degli aderenti di questa Associazione da tutti gli organismi della Federazione sia nazionali che internazionali.

L'Associazione receduta o esclusa dalla Federazione non ha diritto di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

2. Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, se istituito, mediante Raccomandata R.R. inviata al Presidente della Federazione il quale provvederà al tempestivo inoltro del ricorso al Collegio. Qualora il Collegio dei Probiviri non fosse istituito l'escluso dovrà adire l'arbitrato come indicato al successivo articolo 16.

**Articolo 16 – (Controversie tra Soci – Arbitrato o Collegio dei Probiviri)**

1. Qualora non istituito il Collegio dei Probiviri di cui appresso, qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Arbitro, che giudicherà secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

2. L'Arbitro verrà nominato dal Presidente del tribunale presso cui ha la sede legale la Federazione.

3. Ciascuna delle parti in causa ha facoltà di nominare un proprio rappresentante che terrà i rapporti con l'Arbitro nominato.

4. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Federazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

5. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.

6. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

7. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza e ogni volta che ricevano un ricorso.

8. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

9. Il Collegio dei probiviri si esprime entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso. Entro tale termine il Collegio invierà la propria decisione alle parti in causa le quali dovranno immediatamente adeguarsi alla decisione. Il collegio potrà decidere anche eventuali sanzioni da comminare al soccombente.

10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Se istituito il Collegio dei Probiviri non è esperibile

#### **Articolo 17 – (Scioglimento della Federazione)**

1. La Federazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

2. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento i beni che rimangono sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### **Articolo 18 – (Norme vigenti)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente